

## **TI\_GERICHTE 72.2010.20 vom 14. April 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-04-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2010.20\\_d20100414](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2010.20_d20100414)

FR: TI\_GERICHTE 72.2010.20 du 14 avril 2010

IT: TI\_GERICHTE 72.2010.20 del 14 aprile 2010

### **Regeste**

Truffa (per oltre fr. 50'000.-), frode delle scotto (per complessivi CHF 64'965.15), conseguimento fraudolento di una prestazione (proscioglimento); calunnia; denuncia mendace (proscioglimento)

### **Volltext**

Tessin Tribunale penale cantonale 14.04.2010 72.2010.20 Tessin Tribunale penale cantonale 14.04.2010 72.2010.20 Ticino Tribunale penale cantonale 14.04.2010 72.2010.20

Truffa (per oltre fr. 50'000.-), frode delle scotto (per complessivi CHF 64'965.15), conseguimento fraudolento di una prestazione (proscioglimento); calunnia; denuncia mendace (proscioglimento)

Incarto n. 72.2010.20 Lugano, 14 aprile 2010/rb In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano Presidente: giudice Claudio Zali Segretario: dott. iur. Marco Pace Sedente nell'aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l'accusata, con l'annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare AC 1 detenuta dal 21 maggio 2009 ; prevenuta colpevole di: 1. Truffa per avere, a \_\_\_\_\_, nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2008, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia persone affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l'errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, segnatamente, secondo più azioni di un medesimo disegno criminoso, che è consistito nel mettere in atto una vera e propria messa in scena volta a simulare un'immagine di persona facoltosa, segnatamente, presentandosi quale libera professionista con il titolo di avvocato specializzato in diritto canonico, indicando di essere alloggiata per un lungo periodo presso il lussuoso e rinomato Hotel \_\_\_\_\_ sottacendo di essersi sottratta fraudolentemente al pagamento della relativa fattura, millantando averi e disponibilità esorbitanti con un reddito annuo di Eur 3 milioni, esibendo le dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti che facevano stato di un reddito annuo molto elevato, mentre non ha versato le somme dovute a titolo di imposta all'erario italiano e verifiche esperite per rogatoria hanno permesso di accertare che, diversamente da quanto da lei dichiarato, l'accusata non dispone di averi bancari in Italia, indicando, contrariamente al vero, di aver presentato una domanda per l'ottenimento di un permesso di dimora, facendo altresì intervenire alle trattative un legale di \_\_\_\_\_ e un commercialista italiano che ha ripetutamente garantito a mezzo fax l'imminente pagamento del dovuto, garantendo quindi di poter onorare gli ingenti impegni contrattuali pattuiti, sottacendo che in realtà non aveva né volontà né capacità di far fronte agli impegni assunti, inducendo in tal modo, l.1. PC 1 e PC 2, per il tramite di PC 3 agente quale loro procuratrice, con inganno astuto, a sottoscrivere un contratto di locazione avente come oggetto la loro villa in Via \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_, omettendo di versare sia il deposito di garanzia di CHF 19'500.-, sia il canone locativo mensile di CHF 7'500.- (comprensivo dell'acconto spese di CHF 1'000.-), nonostante la consegna dell'ente locato avvenuta il 7 ottobre 2008, avendo sin dall'inizio l'intenzione di non dare seguito agli impegni pattuiti, arrecando così un danno ai locatori di CHF 53'250.- ; 1.2. PC 3, con inganno astuto, a fornirle prestazioni nei mesi di ottobre e novembre 2008 per complessivi CHF 4'116.95 di consulenza e prestazioni di servizio di vario tipo in relazione alla locazione della villa di cui al punto n. 1.1., in virtù del contratto di consulenza del 4 ottobre 2008 che stabiliva una tariffa oraria di CHF 70.-, oltre alla rifusione delle spese amministrative, avendo sin dall'inizio l'intenzione di non dare seguito agli impegni pattuiti, arrecandole così un pregiudizio patrimoniale di CHF 4'116.95 ; 2. Frode dello scotto a \_\_\_\_\_, nel periodo dal 23 agosto al 10 ottobre 2008, per aver pernottato presso \_\_\_\_\_, omettendo di onorare le relative prestazioni per complessivi CHF 64'965.15 , in particolare, per aver frodato PC 5, comunicando, al momento del suo arrivo, di non essere in possesso di una carta di credito, ma assicurando che avrebbe immediatamente aperto un conto presso la banca \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, su cui avrebbe trasferito dall'estero consistenti fondi personali, dando indicazioni di inviare per il pagamento le fatture settimanali relative al soggiorno al suo consulente presso la \_\_\_\_\_, pur sapendo che sul conto non vi erano liquidità, cosicché l'istituto bancario non ha provveduto al pagamento delle fatture, omettendo altresì di dare comunicazione alla parte civile dell'indisponibilità delle liquidità necessarie in ossequio al segreto bancario, l'accusata avendo ripetutamente rassicurato i responsabili dell'albergo che le fatture sarebbero state onorate nei giorni successivi, nonché, dopo essere stata invitata a lasciare l'albergo, sottoscritto in data 10 ottobre 2008 un riconoscimento di debito per le prestazioni ricevute, impegnandosi a saldare il dovuto entro il 13 ottobre 2008, ritenuto che il debito non è stato estinto, non disponendo peraltro l'accusata neppure delle necessarie liquidità per farvi fronte; 3. Conseguimento fraudolento di una prestazione per avere, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed in altre località, nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2008, senza corrispondere il dovuto, ottenuto fraudolentemente prestazioni di servizio taxi tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ per un importo complessivo di CHF 18'614.- , da parte di PC 4, sapendo trattarsi di prestazioni a pagamento, in particolare, per avere indotto fraudolentemente la parte civile a fornire prestazioni di trasporto taxi a pagamento, millantando averi e disponibilità esorbitanti, richiedendo per le prestazioni l'emissione di fatture mensili, stante la continuità del servizio di trasporto richiesto, ed assicurando ripetutamente la parte civile che le avrebbe onorate non appena avesse aperto un conto bancario in Svizzera, sottocendo che in realtà non aveva né volontà né capacità di far fronte al pagamento delle prestazioni; fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti : art. 146 cpv. 1 CP, art. 149 CP, art. 150 CP, e meglio come descritto nell'atto d'accusa 21/2010 dell'8 marzo 2010, emanato dal Procuratore pubblico. Inoltre pervenuta colpevole di: 1. Calunnia per avere, a \_\_\_\_\_, durante l'interrogatorio avvenuto il 1° febbraio 2010 davanti al Procuratore pubblico, sapendo di dire cosa non vera, incolpato o resa sospetta PC 3 di condotta disonorevole o di altri fatti nocivi della di lei reputazione, segnatamente, sapendo di dire cosa non vera, affermato di aver consegnato a PC 3, in qualità di rappresentante dei locatori PC 1 e PC 2, nel corso della prima metà del mese di ottobre 2008, l'importo di CHF 16'000.- a contanti quale pagamento per i canoni sino al 31 dicembre 2008 relativi alla villa da lei locata in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, incolpandola o rendendola sospetta in tal modo di essersi appropriata indebitamente di fondi che sarebbero stati destinati ai locatori; 2. Denuncia mendace per

avere, nel corso del medesimo interrogatorio di cui al punto n. 1, denunciato PC 3, pur sapendola innocente, come autrice di un'appropriazione indebita di CHF 16'000.- ai danni dei locatori PC 1 e PC 2, nell'intento di provocare contro di lei un procedimento penale; fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti: art. 174 cifra 1 CP, art. 303 cifra 1 CP; e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 26/2010 del 22 marzo 2010, emanato dal Procuratore pubblico. Presenti § Il Procuratore pubblico \_\_\_\_\_.

§ L'accusata AC 1, assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. \_\_\_\_\_. § Il rappresentante di Parte Civile, avv. \_\_\_\_\_. Espletati i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Sentiti § Il Procuratore pubblico, \_\_\_\_\_, la quale dopo aver riassunto i fatti, non contestati dalle parti, pone l'accento sulle numerose bugie dall'accusata che mostrando documenti fiscali attestanti millantate disponibilità economiche, ha ingannato astutamente tutte le persone entrate in contatto con lei. L'accusata infatti ha soggiornato in hotel di lusso, preso in locazione una lussuosa villa e si è servita di professionisti con il chiaro intento di ingannarli astutamente non corrispondendo quanto era loro dovuto. Al termine della sua requisitoria, quindi, il PP postula la conferma integrale dell'atto di accusa e dell'atto di accusa aggiuntivo proponendo la pena detentiva di 16 mesi da espiare. § L'avv. \_\_\_\_\_, rappresentante di parte civile, il quale associandosi alla requisitoria della pubblica accusa ritiene che l'accusata ha architettato una messa in scena talmente credibile da riuscire con astuzia ad ottenere prestazioni professionali senza avere la benché minima intenzione di pagarle. A comprova della sua intenzione di non ossequiare le pendenze economiche lasciate scoperte in Ticino ella è infatti partita da \_\_\_\_\_ senza lasciare alcuna traccia. Di conseguenza le fattispecie dei reati contestati nell'atto d'accusa e nell'atto di accusa aggiuntivo sono soddisfatte e pertanto vi sono tutti gli elementi per condannare l'accusata a risarcire le parti civili, come richiesto con le istanze risarcitorie presentate. § L'avv. \_\_\_\_\_, difensore di AC 1, il quale, nel narrare i fatti, dpone l'accento sull'aspetto dell'accusata che non rispecchia certo quello di una persona facoltosa a cui dare credito illimitato. Egli infatti ritiene difficile che si possa dare così tanta fiducia ad una persona che mostra solo una documentazione cartacea. Pertanto, seppur si possa parlare di inganno, lo stesso non è certamente astuto in quanto le vittime, professionisti del settore, avrebbero potuto e dovuto fare di più per non essere raggirate. Al termine della sua arringa il difensore ritiene quindi non soddisfatti gli elementi costitutivi dei reati imputati all'accusata nell'atto di accusa e nell'atto di accusa aggiuntivo e pertanto chiede il proscioglimento. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti: quesiti: AC 1 1. è autrice colpevole di: 1.1. Truffa per aver a \_\_\_\_\_, nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2008, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto: 1.1.1. ingannato con astuzia PC 1 e PC 2 inducendoli a sottoscrivere un contratto di locazione avente come oggetto la loro villa in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, arrecando al loro patrimonio un danno di CHF 53'250.-? 1.1.2. ingannato con astuzia PC 3, inducendola a fornirle prestazioni di consulenza e servizi in relazione alla locazione della villa di cui trattasi, arrecandole un danno di CHF 4'116.95? 1.2. Frode dello scotto per avere, a \_\_\_\_\_, nel periodo dal 23 agosto al 10 ottobre 2008, pernottato presso l'Hotel \_\_\_\_\_, omettendo di onorare le relative prestazioni per complessivi CHF 64'965.15? 1.3. Conseguimento fraudolento di una prestazione per avere, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed in altre località, nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2008, ottenuto fraudolentemente da parte di PC 4, prestazioni di servizio taxi tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ per un importo complessivo di CHF 18'614.-, senza corrispondere il dovuto, sapendo trattarsi di prestazioni a pagamento? 1.4.

Calunnia per avere, a \_\_\_\_\_, il 1° febbraio 2010, sapendo di dire cosa non vera, incolpato o resa sospetta PC 3 di condotta disonorevole o di altri fatti nocivi della di lei reputazione? 1.5. Denuncia mendace per avere, al \_\_\_\_\_, il 1° febbraio 2010, denunciato PC 3, pur sapendola innocente, come autrice di un'appropriazione indebita di CHF 16'000.- ai danni dei locatori PC 1 e PC 2, nell'intento di provocare contro di lei un procedimento penale? e meglio come descritto nell'atto d'accusa e nell'atto d'accusa aggiuntivo. 2. Può beneficiare della sospensione condizionale? 3. Deve un risarcimento alle PC, e se sì in quale misura? Considerato, in fatto ed in diritto 1. AC 1, cittadina \_\_\_\_\_, è nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ed è titolare di un permesso di soggiorno per l'Italia, che la definisce "lavoratore autonomo", valido sino al 18 dicembre 2010 (cfr. il verbale PP 28 gennaio 2010, n. 1). Essa risulta avere risieduto a \_\_\_\_\_ a far tempo dal 19 maggio 2000, ma l'anagrafe di quella città l'ha cancellata d'ufficio dai propri registri per irreperibilità il 12 gennaio 2007 (AI 2). In Italia figura a suo carico un precedente penale per il reato di calunnia, commesso a \_\_\_\_\_ il 31 gennaio 2001, per il quale il Tribunale di \_\_\_\_\_ l'11 aprile 2007 l'ha condannata alla pena (sospesa condizionalmente) di un anno e quattro mesi di reclusione. 2. Quanto qui sopra indicato risulta da documenti ufficiali e può essere perciò ammesso per vero. Per il resto le informazioni note sulla vita anteriore dell'accusata (cfr. in particolare il citato verbale PP, pag. 2, ma soprattutto il verbale di polizia 17 febbraio 2009, pag. 11 e 12, in AI 25) provengono dalle di lei dichiarazioni, laddove va sin d'ora premesso che essa mente a profusione, probabilmente anche per mitomania o altro disturbo della personalità. Secondo il suo suggestivo racconto, nullamente documentato ed anzi su più punti (in particolare l'asserita disponibilità finanziaria) smentito dagli accertamenti effettuati, essa sarebbe laureata in legge, con specializzazione e studi supplementari in diritto canonico, ed abilitata all'esercizio dell'avvocatura. Sarebbe però anche laureata in medicina e, come spiegato al dibattimento, specialista in medicina legale oltre che in criminologia. Essa avrebbe iniziato a lavorare in Italia all'inizio degli anni '90, avendo ricevuto mandato dagli eredi di un nobile e facoltoso casato di svolgere "attività di ricerca e di assistenza in relazione all'eredità del \_\_\_\_\_", in vari paesi tra cui \_\_\_\_\_, Italia, Svizzera e \_\_\_\_\_" ed avrebbe quindi assunto altri mandati di quel genere (verbale PP citato, pag. 2). Secondo i vaneggiamenti della prevenuta, logorropicamente esplicitati anche al dibattimento e arginati a fatica dal Presidente, nella pluriennale esecuzione del mandato affidatole dai \_\_\_\_\_ sarebbero emersi collegamenti con società riconducibili a \_\_\_\_\_, ma anche con personaggi legati alla mafia, sia italiana che \_\_\_\_\_. Dovendo investigare su presunti averi di pertinenza degli eredi \_\_\_\_\_ celati in banche svizzere, essa nel corso del 2008 avrebbe deciso di trasferirsi in \_\_\_\_\_ per il tempo necessario all'espletazione dei propri incombeni. 3. Menzione particolare, tra le molte innocue fantasie dell'accusata, merita la meno innocua, articolata, ed abilmente costruita menzogna al riguardo della propria situazione economica. La prevenuta, infatti, si dichiara plurimilionaria in euro grazie ai proventi della propria predetta attività di consulente in questioni successorie. Sin qui sembrerebbe l'ennesima millanteria, senonché essa risulta avere effettivamente dichiarato al fisco italiano, aiutata in ciò dal ragioniere \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, presunti redditi milionari conseguiti negli anni 2005, 2006 e 2007 (mentre che la dichiarazione per il 2008 non è stata presentata), e meglio Euro 736'065.- per il 2005, Euro 1'040'000.- per il 2006 e Euro 2'950'000.- per il 2007, anno particolarmente fortunato. A sostegno di queste dichiarazioni la prevenuta non ha presentato alcun documento bancario o altro attestante l'effettiva esistenza del denaro, ma solamente copie di fatture che ella

avrebbe emesso a carico di fantomatici personaggi residenti in \_\_\_\_\_.

Conseguentemente, il fisco, senza avere effettuato verifiche di sorta, le ha rilasciato delle "Comunicazioni di avvenuto ricevimento", ossia delle stampate riassuntive dei dati forniti dalla dichiarante e indicanti anche gli (ingenti) importi dovuti a titolo di imposta (IRPEF), di addizionali regionali e comunali, di IRAP e IVA (imposte ovviamente mai pagate), documenti che la prevenuta ha quindi regolarmente utilizzato per comprovare la propria asserita consistenza economica (cfr. su questi punti il plico AI 36. rogatoria trasmessa dall'Italia). Il \_\_\_\_\_ sentito per rogatoria il 13 luglio 2009 (plico AI 36, allegato 11), con gli inquirenti ha preso le distanze dall'accusata, dichiarando di " non essere in grado di affermare se le fatture a me consegnate dalla AC 1 per le dichiarazioni dei redditi siano effettivamente corrispondenti a reali prestazioni o siano frutto di fantasia" e, conseguentemente, " di non sapere neppure se la AC 1 abbia mai incassato tali fatture."

Vero è però che egli in precedenza aveva ripetutamente rassicurato i creditori circa l'effettuazione in loro favore dei pagamenti dovuti da parte dell'accusata (cfr. AI 40, doc. 39; allegato A al verbale PP 1° febbraio 2010 di \_\_\_\_\_), accreditandone la versione secondo cui i ritardi nel pagamento sarebbero stati causati da problemi bancari invece che da mancanza di denaro, ciò che consente di nutrire legittimi dubbi sulla di lui buona fede.

4. Quanto all'effettiva situazione economica dell'accusata, gli accertamenti effettuati non hanno consentito di reperire alcuna disponibilità di reddito o di sostanza. Infatti, presso le banche italiane da lei indicate o non è stato trovato alcun conto (\_\_\_\_\_), oppure sono stati rintracciati conti mai movimentati (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) e in seguito chiusi d'ufficio dall'istituto. E' interessante notare come l'accusata a vari istituti avesse preannunciato l'arrivo di ingenti fondi (in un caso Euro 3'000'000.-) provenienti dalla Svizzera, denaro che ovviamente non è mai arrivato (cfr. plico AI 36). La medesima bugia essa l'ha infatti, specularmente, propinata alla banca di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) presso la quale è andata ad aprire un conto rimasto rigorosamente inattivo (AI 17; verbale PP 1° febbraio 2010 di \_\_\_\_\_, n. 4, in cui è stato sentito anche il consulente di \_\_\_\_\_, pag. 4 e 5), affermando che sarebbero confluite sostanziose rimesse dall'Italia e avendo cura di consegnare copia delle dichiarazioni e notifiche fiscali, oltre ad una dichiarazione dell'ineffabile \_\_\_\_\_, secondo cui nell'ambito della propria attività la prevenuta avrebbe " prodotto nell'anno 2007 (dal 1 gennaio al 31 luglio) ricavi per €. 3.000.000 (diconsi tre milioni) come si evince dalle fatture a me consegnate dalla stessa Dr.ssa AC 1 per provvedere ad effettuare gli adempimenti contabili e fiscali relativi" (cfr. plico AI 17). Certo è solamente che dei " diconsi tre milioni " nessuno ha mai visto nulla, nemmeno il \_\_\_\_\_ che ha dichiarato di non essere stato pagato per la sua pluriennale attività, né l'accusata può essere accreditata di qualsivoglia anche più modesto reddito, non risultando che essa indulgesse in qualche forma di duro ma onesto e retribuito lavoro.

Ancora al dibattimento, seppur vistasi sbugiardata in merito alle predette asserite disponibilità bancarie, essa ha persistito nell'affermare di avere i milioni in banca, questa volta in \_\_\_\_\_, ma di non essere obbligata a rivelare presso quale istituto. Al rilievo del Presidente del fatto che con una frazione di tali milioni essa si sarebbe risparmiata una lunga carcerazione, l'accusata non ha saputo rispondere. 5. La prevenuta, nell'asserito intento di svolgervi i propri fantomatici mandati, è giunta a \_\_\_\_\_, con la sorella, il 23 agosto 2008. Essa, noblesse oblige (almeno quella dei suoi asseriti mandanti), ha preso alloggio all'Hotel \_\_\_\_\_, scendendo in una suite da circa fr. 1'500.- al giorno. Secondo il credibile racconto della capo ricezionista dell'hotel \_\_\_\_\_ -di certo preferibile alle sistematiche menzogne dell'accusata- (cfr. il suo verbale PP 1° febbraio

2010, n. 4), all'arrivo dell'accusata le sarebbe stata chiesta una carta di credito, che essa non avrebbe avuto. La prevenuta sarebbe però stata intenzionata ad aprire prontamente un conto bancario a \_\_\_\_\_ per trasferirvi i propri fondi, sicché avrebbe chiesto di pazientare per qualche giorno. In effetti qualche giorno dopo l'accusata avrebbe consegnato il biglietto da visita del proprio consulente presso la \_\_\_\_\_, chiedendo che la fattura per le prestazioni dell'albergo gli venisse inviata settimanalmente per essere da lui pagata. Così ha raccontato la \_\_\_\_\_ il seguito del soggiorno dell'accusata (verbale citato, pag. 2): " Abbiamo inviato le fatture al consulente, reputando che sarebbero state saldate nel termine di 30 giorni. Non avendo ricevuto riscontro negativo da parte sua, non ci siamo preoccupati più di tanto. Le ho chiesto come mai le nostre fatture non venissero pagate. Lei mi ha risposto che probabilmente il consulente era in vacanza. Dopo di che sono andata due volte con lei presso la \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in quanto la signora AC 1 mi diceva che avrebbe prelevato, ciò che però non è mai avvenuto. Ho atteso nella sala d'aspetto, mentre la signora si incontrava con il consulente. Dopo di che, non arrivando i soldi, ed essendo il conto arrivato a CHF 64'965.-, il 10 ottobre 2008 le abbiamo chiesto di lasciare l'albergo. Il 10 ottobre 2008 la stessa ha firmato una dichiarazione nella quale si impegnava a pagare lo scoperto entro il 13 ottobre 2008, ciò che non è avvenuto. L'abbiamo chiamata diverse volte al telefono, ma nonostante le ripetute promesse non ha mai pagato nulla. Il giorno 29 ottobre 2008 abbiamo presentato denuncia." La prevenuta, in effetti, ha rilasciato due riconoscimenti di debito, annessi alla cennata querela penale per frode dello scotto. Il primo è del 3 ottobre 2008 per fr. 56'383.55 e in esso l'accusata, con spudoratezza non comune, afferma che " la presente dichiarazione è rilasciata esclusivamente quale garanzia, avendo la sottoscritta già dato ordine alla propria banca \_\_\_\_\_ di saldare il citato importo" soggiungendo che addirittura " la sottoscritta ha già informato il proprio legale, avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, di intraprendere i necessari passi nei confronti di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, per ogni eventuale danno che le dovesse ridondare per la mancata esecuzione degli ordini conferiti." Il secondo riconoscimento di debito è di fr. 64'065.15 e data del 10 ottobre 2008, giorno in cui il confortevole soggiorno dell'accusata allo \_\_\_\_\_ ha preso fine. Si tratta del medesimo importo di cui all'atto di accusa, per il che non vi è contestazione in merito all'entità del debito dell'accusata, che ha riconosciuto anche a verbale (v.pol. 17 febbraio 2009, pag. 5, in plico AI 25): " penso che il pagamento avverrà già entro la fine di questa settimana, dopo di che provvederò in via giudiziaria contro la direzione dell'albergo." 6. Alla prevenuta doveva comunque essere chiaro che essa non avrebbe potuto proseguire a tempo indefinito nel suo teatrino dello scrocco allo \_\_\_\_\_, ragione per cui si è attivata per trovare un nuovo alloggio a \_\_\_\_\_. Essa afferma di avere letto un'inserzione relativa all'affitto, a fr. 6'500.- al mese più spese, di una villa a \_\_\_\_\_ e di avere perciò contattato l'agenzia immobiliare che se ne occupava (\_\_\_\_\_), nella persona della signora \_\_\_\_\_. Tramite la signora \_\_\_\_\_, l'accusata è entrata in contatto con PC 3, persona di contatto con i proprietari della villa, i signori PC 1 e PC 2. La PC 3 ha mostrato la villa all'accusata, le ha dato un modulo di candidatura da compilare e (comprensibilmente, vista l'entità della pigione) le ha chiesto di esibire documentazione a comprova dell'attività svolta e dell'entità del reddito annuo. La parti si sono incontrate il 3 ottobre 2008 negli uffici di \_\_\_\_\_, società con cui collabora la PC 3. In quell'occasione la prevenuta si è presentata accompagnata dall'avv. \_\_\_\_\_. Nel modulo di candidatura (doc. A annesso al verbale PP 1° febbraio 2010 di PC 3, n. 2), l'accusata si è descritta come " avvocato - medico ", libero professionista, proveniente dall'Hotel \_\_\_\_\_ e con un reddito annuo di 3 milioni di euro. Durante il

colloquio, essa ha mostrato alla PC 3 varia documentazione, tra cui le predette stampate informatizzate dell'Agenzia delle entrate indicanti i redditi e le relative imposte, mentre che l'avv. \_\_\_\_\_ ha per sua parte dichiarato di avere inoltrato la richiesta del permesso di dimora. In queste circostanze da parte dei locatori nulla sembrava ostare alla contestuale firma del contratto di locazione, era invece stato l'avv. \_\_\_\_\_ a chiedere delle piccole modifiche, ragione per cui le parti si erano ritrovate pochi giorni dopo per la firma e l'accusata aveva chiesto di potere entrare anticipatamente nell'ente -era previsto l'inizio del contratto al 15 ottobre 2008- siccome era disagevole alloggiare allo \_\_\_\_\_ con la sorella, il cane e il gatto. PC 3 in merito alle circostanze della stipula ha dichiarato (verbale PP 1° febbraio 2010, n. 2, pag. 3): " La signora AC 1 ci ha rassicurato più volte dicendo che tutto era a posto. Per parte nostra, viste le referenze, i redditi e il fatto che si è presentata accompagnata da un legale di \_\_\_\_\_, era per noi sufficiente. Tutti noi l'abbiamo creduta una persona facoltosa." La prevenuta, firmato il contratto, ha preso possesso della villa il 7 ottobre 2008. Essendo stata anticipata la data d'entrata rispetto a quella inizialmente prevista, non vi è stato tempo di preventivamente aprire il conto destinato al versamento del deposito di garanzia di fr. 19'500.-, di modo che la prevenuta ha potuto entrare in casa senza dovere versare alcunché. 7. Essa, ovviamente, non ha mai pagato nulla, adducendo le inadempienze di chi avrebbe dovuto procedere al trasferimento in Svizzera dei suoi denari. I locatori hanno svolto con sollecitudine la procedura volta all'espulsione dell'inquilina morosa, che ha però potuto profittare dei termini legali per la messa in mora e la disdetta del contratto, oltre che delle more della procedura di sfratto, pronunciato il 31 marzo 2009. 8. Sempre in relazione alla villa di \_\_\_\_\_, la prevenuta ha quindi incaricato PC 3, conosciuta in quel frangente, di occuparsi per suo conto di tutte le questioni connesse con il trasloco, ivi compresa la ricerca di un arredamento confacente, contro un onorario di fr. 70.- all'ora più spese, il tutto come risulta dal contratto del 4 ottobre 2008 (AI 40, allegato 7). Già solo dalla data del contratto, successiva di un giorno alla predetta riunione in cui l'accusata ha esibito le proprie credenziali per ottenere la locazione della villa, si evince che AC 1 ha accettato di offrire i propri servizi alla prevenuta sulla base delle medesime errate informazioni che avevano indotto alla stipula del contratto di locazione. Per le prestazioni eseguite la PC 3 ha emesso una prima nota di fr. 1'250.- per le prestazioni di ottobre e una seconda di fr. 2'866.95 per le prestazioni di novembre, rimaste (ovviamente) impagate. 9. L'accusata ha inoltre ingaggiato PC 4, padre di PC 3, affinché gli facesse da tassista privato, pattuendo che egli avesse a fatturare mensilmente le prestazioni fornite. Anche in questo caso la stipula è avvenuta per il tramite di PC 3 e anche in questo caso la volontà contrattuale del mandatario è stata indotta dalle informazioni fornite dalla prevenuta alla predetta riunione del 3 ottobre 2008. A seguito di questo accordo l'accusata si è ripetutamente fatta scarrozzare da PC 4 tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, accumulando un debito di fr. 18'614.-. 10. Il 30 gennaio 2009 i locatori PC 2 e PC 1, PC 3 e PC 4 hanno sporto denuncia contro l'accusata (AI 1). Essa è stata sentita dalla polizia il 17 febbraio 2009 (in AI 25), sede in cui, oltre al pagamento delle pendenze di cui alla pregressa denuncia dell'Hotel \_\_\_\_\_, ha promesso il sollecito pagamento ai locatori (pag. 8 e 13), contestando di contro l'entità delle pretese di PC 4 e PC 3 (pag. 13). L'accusata si è quindi ripetutamente sottratta ai tentativi del Procuratore pubblico di interrogarla (cfr. gli AI 10, 18, 19, 20, 23, 24), di fatto riparando in Italia ancor prima che fosse decretato lo sfratto dalla casa di \_\_\_\_\_, ragione per cui il Procuratore pubblico in data 11 maggio 2009 ha promosso l'accusa nei suoi confronti e ha emesso un ordine di arresto, chiedendone l'esecuzione all'autorità italiana (AI 26, 27, 28).

11. L'accusata è stata arrestata il 21 maggio 2009 a \_\_\_\_\_. Essendosi vanamente opposta alla procedura di estradizione, la sua consegna agli inquirenti ticinesi è avvenuta solo 28 gennaio 2010, e dopo una rapida inchiesta il Procuratore pubblico l'ha rinviata a giudizio con atto di accusa 8 marzo 2010 per i titoli di truffa, commessa in danno dei locatori e di PC 3, di frode dello scotto, commessa in danno dell'Hotel \_\_\_\_\_, e di conseguimento fraudolento di una prestazione, commesso in danno di PC 4. Con successivo atto di accusa del 22 marzo 2010 il Procuratore pubblico, dando seguito alla denuncia in tal senso della parte lesa, le ha inoltre imputato i reati di calunnia e denuncia mendace, presuntamente commessi in occasione del proprio verbale di interrogatorio del 1° febbraio 2010, in occasione del quale la prevenuta aveva accusato PC 3 di essersi appropriata della somma di fr. 16'000.- che lei le avrebbe consegnato per i signori PC 1 e PC 2 in pagamento dei primi canoni di locazione della casa di \_\_\_\_\_. 12. Al dibattimento il patrocinatore dell'accusata, precedentemente dichiaratasi sana di mente, ha dato atto della correttezza dei fatti riportati nell'atto di accusa a carico della sua assistita (verbale dibattimentale, pag. 4) sollevando tuttavia tutta una serie di obiezioni giuridiche in accoglimento delle quali la prevenuta dovrebbe essere prosciolta da tutte le imputazioni.

13. Le obiezioni difensive risultano fondate limitatamente alle imputazioni di conseguimento fraudolento di una prestazione giusta l'art. 150 CP (AA principale, punto 2), norma non applicabile nel contesto di un servizio taxi, oltretutto privato, come quello prestato da PC 4 (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2008, n. 3 ad art. 150 CP), e di denuncia mendace ai sensi dell'art. 303 CP (AA aggiuntivo, punto 2), non potendosi ammettere l'esistenza del soggettivo intento dell'accusata di fare aprire un procedimento penale nei confronti di PC 3, mentre che per il resto le imputazioni promosse dal Procuratore pubblico meritano conferma.

14. Secondo l'art. 149 CP chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente della somma dovuta è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con pena pecuniaria. La norma intende fornire una particolare protezione ad albergatori e ristoratori per il motivo che essi devono di fatto fornire per primi la propria prestazione contrattuale, ragione per cui l'infrazione penale consiste, in sostanza, nel disattendere la loro legittima aspettativa di un puntuale pagamento. Questo significa che non occorre per la concretizzazione del reato che il cliente sia insolvente, essendo sufficiente il fatto che egli rifiuti l'esecuzione del contratto, lasciando l'esercizio senza provvedere al pagamento. Il reato non è di contro commesso se l'albergatore o il ristoratore accettano espressamente o tacitamente di non essere pagati nel momento usuale, ed in tal caso l'infrazione è realizzata solamente alla scadenza del credito concesso al cliente (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, n. 6, 7 e 8 ad art. 149 CP).

15. Il difensore, citando Trechsel (opera citata, n. 5 ad art. 149 CP, pag. 719), ha tentato di sostenere che non vi sarebbe reato della propria assistita per il motivo che l'albergatore le avrebbe concesso del credito, sorvolando tuttavia su parte della citazione, che alla fine fa esplicita riserva per l'ipotesi che il credito sia stato ottenuto in maniera fraudolenta ("ertrogen"). Nel caso di specie, è innanzitutto chiaro per la Corte che l'albergatore in questione non ha in alcun modo inteso derogare in favore della prevenuta alle proprie consuete formalità di pagamento. Quand'anche l'avesse fatto, ciò sarebbe avvenuto sulla scorta delle articolate menzogne dell'accusata circa le proprie disponibilità milionarie, solo temporaneamente inibite dalle lungaggini nella procedura di trasferimento fondi in favore della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Ma comunque, in ultima istanza, l'accusata avrebbe infine disatteso anche qualsivoglia ipotesi di credito che potesse esserle stata concessa dall'albergatore, tanto che

ancora oggi il pagamento non è stato effettuato a dispetto delle reiterate promesse in tal senso, ragione per cui il reato sussisterebbe anche in questa denegata ipotesi. Vero è perciò, in definitiva, che si tratta di una scolastica fattispecie di frode dello scotto, reato che deve essere ascritto alla prevenuta, pienamente consapevole della propria insolvenza. 16. Per quanto ne è delle imputazioni di truffa giusta l'art. 146 CP, la difesa ha sollevato obiezioni attinenti all'esistenza del requisito dell'inganno astuto, sostenendo, in sintesi, che le vittime non avrebbero dato prova dell'elementare prudenza che si deve esigere da loro, ragione per cui non potrebbero dolersi, penalmente, di un inganno che non può essere ritenuto astuto. 17. Senza volersi qui dilungare in esposti giuridici, va dato atto alla difesa di una apparente contraddittorietà degli orientamenti giurisprudenziali, laddove da un lato si sottolinea costantemente che non ogni inganno è astuto e che pertanto la vittima deve ossequiare determinati parametri di diligenza, ma nel contempo si afferma anche che la soglia dell'inganno astuto non deve essere posta ad un livello troppo elevato per non vanificare la protezione offerta dal diritto penale, sicché dell'esistenza o meno dell'inganno astuto, e perciò dell'ascritto reato, si deve alla fine discutere sempre sulla scorta delle concrete circostanze del caso. Nondimeno, a partire al più tardi dalla sentenza 15 febbraio 2008 della Corte di diritto penale del Tribunale federale in re T. (6B-94/2007), proprio in tema di rapporti commerciali come quello qui in rassegna (in quel caso l'autore aveva truffato una primaria gioielleria di \_\_\_\_\_ facendosi consegnare preziosi a credito), la giurisprudenza ha posto una soglia dell'inganno astuto che, nell'opinione del sottoscritto è assai bassa, e protegge finanche una vittima " incauta " e con " difese... assopite da tempo " (pag. 12 e 13). Pertanto, rinviando la difesa alla lettura di quella sentenza la cui fattispecie presenta rilevanti analogie con quella in esame, se T. è stato ritenuto autore colpevole di truffa, la prevenuta lo deve essere a maggiore ragione, avendo meglio di lui millantato l'immagine di persona facoltosa. Essa, sottacendo la propria insolvenza e la volontà di non adempiere ai propri obblighi, si è infatti presentata agli occhi delle controparti contrattuali alla riunione del 3 ottobre 2008 come una professionista di successo in un settore assai particolare, accompagnata da un avvocato di \_\_\_\_\_ e spalleggiata (a distanza) da un commercialista di \_\_\_\_\_, proveniente da lungo soggiorno in uno dei migliori hotel di \_\_\_\_\_, notoriamente oneroso, ciò che permetteva di presumere che ella avesse pagato il relativo corrispettivo. Inoltre, e ciò è decisivo, la prevenuta era titolare di documenti ufficiali italiani, autentici, suscettibili di essere letti nel senso dell'imposizione a suo carico negli ultimi tre anni di rilevanti imposte, il che permetteva quanto meno una giustificata situazione di equivoco al riguardo dell'esistenza di accertamenti dell'autorità fiscale italiana (che potevano essere lecitamente presunti) sull'effettiva esistenza dei redditi milionari così dichiarati. La Corte ritiene pertanto ordito con ciò un castello di menzogne tale da doversi ammettere l'esistenza dell'inganno astuto, e perciò dell'ascritto reato di truffa, e questo sia al riguardo della stipula del contratto di locazione con i signori PC 1 e PC 2 (punto 1.1 AA) che al riguardo del contratto relativo alle prestazioni di PC 3 (punto 1.2 AA). 18. In corso di istruttoria, e meglio in occasione del verbale 1° febbraio 2010 avanti al Procuratore pubblico, l'accusata, sapendo di mentire, ha affermato di avere consegnato a PC 3 fr. 16'000.- in contanti destinati al pagamento delle pigioni, rendendola così sospetta di avere trattenuto per sé il denaro, non consegnandolo ai destinatari. La prevenuta, che ha confermato la circostanza al dibattimento (verbale dibattimentale, pag. 3), ha in questo modo chiaramente commesso il reato di calunnia di cui all'art. 174 CP. 19. Secondo l'art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, mentre che l'art. 49 CP stabilisce che in caso di concorso di reati il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato

più grave, aumentandola in misura adeguata. 20. La Corte ha ritenuto come la prevenuta, per motivi che non ha voluto esplicitare (non potendo essere creduta l'esistenza degli asseriti mandati ereditari), sia venuta in Svizzera allo scopo di delinquere, ovvero per soggiornarvi a scrocco il più a lungo possibile e nel modo più confortevole possibile, ciò che le è riuscito per più di 6 mesi, arrecando un importante pregiudizio economico alle proprie vittime, nell'ordine di fr. 120'000.-. Essa ha agito con reiterazione (e quindi con determinazione), dato che quando non ha potuto più soggiornare in hotel, essa non si è fermata, ma ha al contrario cercato un nuovo e comunque lussuoso alloggio. Nemmeno l'intervento della polizia l'ha scoraggiata, e solo l'interessamento al caso del Procuratore pubblico l'ha indotta infine a lasciare la Svizzera. Biasimevole, oltre al futile movente di volere vivere nel lusso, anche l'atteggiamento processuale assunto, consistente, fino all'ultimo, nella pura e semplice negazione della realtà in favore di bugie, al punto di commettere anche il reato di calunnia, così da doversi ritenere che da parte sua non vi è stato ravvedimento, né assunzione di responsabilità. Si precisa comunque, qualora fosse necessario, che la pena non è stata inasprita in conseguenza dell'attitudine processuale, ma che invece nessuna riduzione ha potuto esserle accordata a tale titolo. Ritenuto come la prevenuta non fosse incensurata, ma considerata la lunghezza (per rapporto alla sanzione finale) del carcere preventivo sofferto, la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 11 mesi, con computo del carcere preventivo sofferto. La Corte in questo caso nemmeno ha preso in considerazione l'eventualità di una pena pecuniaria, trattandosi di sanzione addirittura surreale nell'ottica di una cittadina straniera residente all'estero e millantatrice di averi milionari. La Corte ritiene che una simile pena non verrebbe da lei neppure recepita come sanzione, data la sua estraneità alla nostra società e alla nostra cultura giuridica, e visto il rapporto malsano con il denaro, di cui è priva ma che è oggetto delle sue fantasie e dei suoi reati. 21. La prevenuta ha subito una condanna nel 2007 ad una pena detentiva superiore a 6 mesi, per il che la sospensione condizionale dell'odierna sanzione potrebbe essere concessa solo in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP) che, manifestamente, non sono date. L'accusata infatti nonostante il lungo carcere preventivo sofferto non ha preso coscienza degli errori commessi e non si è ravveduta. La prognosi futura è fosca, visto come essa risulti inoltre priva di lavoro e di reddito, e non abbia pertanto concrete possibilità di reinserimento. La pena deve pertanto essere espiata. 22. La pretesa delle parti civili PC 1 e PC 2 appare liquida limitatamente all'importo della truffa di cui all'atto di accusa, ed è pertanto accolta per fr. 53'250.- e per il resto rinviata al foro civile. Anche la pretesa di PC 3 appare liquida sino a concorrenza dell'ammontare della truffa indicato nell'atto di accusa, ovvero per fr. 4'116.95 corrispondenti al valore delle prestazioni fornite. Si tratta in ogni caso di importi la cui effettiva riscossione appare del tutto improbabile. 23. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono a carico dell'accusata. Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che al n. 1.3, 1.5, 2; visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51, 71, 146 cpv. 1, 149, 150, 174 cifra 1, 303 cifra 1 CP, 9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia : 1. AC 1 è autrice colpevole di: 1.1. Truffa per avere, a \_\_\_\_\_, nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2008, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto: 1.1.1. ingannato con astuzia PC 1 e PC 2 inducendoli a sottoscrivere un contratto di locazione avente come oggetto la loro villa in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, arrecando al loro patrimonio un danno di CHF 53'250.-; 1.1.2. ingannato con astuzia PC 3, inducendola a fornirle prestazioni di consulenza e servizi in relazione alla locazione della villa di cui trattasi, arrecandole un danno di CHF 4'116.95; 1.2. Frode dello scotto per aver, a

\_\_\_\_\_, nel periodo dal 23 agosto al 10 ottobre 2008, pernottato presso l'Hotel \_\_\_\_\_, omettendo di onorare le relative prestazioni per complessivi CHF 64'965.15 ;

1.3. Calunnia per avere, a \_\_\_\_\_, durante l'interrogatorio avvenuto il 1° febbraio 2010 davanti al Procuratore pubblico, sapendo di dire cosa non vera, incolpato o resa sospetta PC 3 di condotta disonorevole o di altri fatti nocivi della di lei reputazione; e meglio come descritto nell'atto d'accusa (e precisato nei considerandi). 2. AC 1 è prosciolta dall'accusa di conseguimento fraudolento di una prestazione e di denuncia mendace. 3. Di conseguenza: AC 1 è condannata: 3.1. alla pena detentiva di 11 (undici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2. al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali. 4. AC 1 è inoltre condannata a versare i seguenti importi: 4.1. fr. 53'250.- alla PC 1 e PC 2; 4.2. fr. 4'116,95 alla PC 3. 5. Per il rimanente delle pretese le parti civili sono rinviate al competente foro civile. 6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali Il presidente Il  
segretario Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.-- Inchiesta  
preliminare fr. 200.-- Teste fr.  
43.20 Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 793.20 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.